

Guida alle nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari



equalMOBILI

Modelli di Orientamento di Base
per l'Inserimento Lavorativo dei
giovani Immigrati

N.PROTOCOLLO IT-G2-EMI-019 RIF. PA 2004-0307/NER
(AZIONE 1) RIF.PA 2004 0333/NER (AZIONE 2)

Indice

Premessa	pag. 7
----------	--------

IL CITTADINO COMUNITARIO SOGGIORNANTE FINO A TRE MESI

	pag. 9
1. Il cittadino comunitario che rimane in Italia massimo tre mesi	pag. 10
2. I familiari extra U.E.	pag. 10
3. Altri familiari o partner extra U.E.	pag. 10
4. Le prestazioni di assistenza sociale	pag. 11
5. Le prestazioni sanitarie	pag. 11

IL CITTADINO COMUNITARIO SOGGIORNANTE OLTRE TRE MESI

	pag. 13
1. Il soggiorno in Italia oltre i tre mesi	pag. 14
2. La documentazione attestante il rapporto di parentela	pag. 14
3. La polizza sanitaria ai fini dell'iscrizione anagrafica	pag. 14
4. La documentazione relativa alle risorse economiche	pag. 15
5. La documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione anagrafica e per il rilascio dell'attestazione di soggiorno	pag. 15
5.1 Il lavoratore subordinato	pag. 15
5.2 Il lavoratore stagionale	pag. 16
5.3 Il lavoratore autonomo	pag. 17
5.3.1 Con partita IVA	pag. 17
5.3.2 Senza partita IVA	pag. 18
5.4 La perdita del lavoro	pag. 19
5.5 Il cittadino in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido	pag. 21
5.6 Il cittadino già residente	pag. 22
5.7 Il cittadino che aveva presentato domanda di carta di soggiorno	pag. 22
5.8 Il cittadino già residente ed in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido	pag. 22
5.9 Lo studente	pag. 23
5.10 Il cittadino soggiornante per altri motivi	pag. 23
5.11 Il cittadino soggiornante per motivi religiosi	pag. 24
5.12 Il minore non accompagnato	pag. 24
6. La mancanza dei requisiti di soggiorno	pag. 25

IL FAMILIARE DEL CITTADINO COMUNITARIO SOGGIORNANTE OLTRE TRE MESI	pag. 27
1. I familiari del cittadino comunitario	pag. 28
2. Il familiare U.E. del lavoratore comunitario	pag. 28
3. Il familiare U.E. dello studente comunitario	pag. 28
4. Il familiare U.E. del cittadino comunitario né lavoratore né studente	pag. 29
5. Il familiare extra U.E.	pag. 30
6. Altri familiari o partner U.E. del cittadino comunitario	pag. 30
7. Altri familiari o partner extra U.E. del cittadino comunitario	pag. 31
8. I familiari del cittadino italiano	pag. 32
IL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE	pag. 33
1. L'attestato di soggiorno permanente	pag. 34
2. La carta di soggiorno permanente per i familiari extra U.E.	pag. 34
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA ED IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO	pag. 35
L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI E AI LORO FAMILIARI	pag. 41
1. L'iscrizione al servizio sanitario nazionale	pag. 42
2. I cittadini comunitari assicurati presso un altro stato U.E.	pag. 43
3. L'assicurazione privata	pag. 44
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL SSN	pag. 45

Premessa

Dall'11 aprile è in vigore il dlgs. n. 30/07¹ che disciplina la circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'Unione² e dei loro familiari nel nostro paese.

Il cittadino comunitario che soggiorna per periodi inferiori a 3 mesi non è sottoposto ad alcuna formalità. Per periodi più lunghi e per i primi 5 anni di soggiorno la nuova disciplina prevede, invece, una netta separazione tra il lavoratore comunitario e i suoi familiari da una parte, e i cittadini comunitari soggiornanti ad altro titolo dall'altra (studenti, turisti, etc.). I primi, come vedremo, hanno diritto al soggiorno ed accedono da subito al sistema di assistenza socio-sanitaria al pari dei cittadini italiani, gli altri, invece, per vedersi riconosciuta la regolarità del soggiorno, devono garantire una propria autonoma capacità di mantenimento e di tutela sanitaria, sufficiente a non farli gravare sul sistema di assistenza pubblica. Dopo 5 anni di permanenza regolare il cittadino matura il diritto di soggiorno permanente, non sottoposto più ad alcuna condizione.

Questa normativa rappresenta il tentativo di coniugare due dei principi fondanti l'Unione Europea, la libera circolazione delle persone e delle imprese, con quello della sostenibilità dei sistemi di welfare dei paesi membri. La disomogeneità degli stati sociali a livello europeo può concorrere a determinare forti spostamenti delle popolazioni dai paesi neo-comunitari verso gli stati fondatori, con conseguenze sociali ed economiche rilevanti. Da qui il richiamo della direttiva 2004/38/CE alla necessità di evitare che il cittadino comunitario possa diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello stato membro ospitante, e la possibilità di un suo allontanamento nel caso in cui ciò si verifichi.

Il decreto contiene numerose altre innovazioni all'impianto generale che negli ultimi 10 anni ha disciplinato l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri in Italia. Il cittadino comunitario non dovrà più recarsi in Questura per richiedere la carta di soggiorno, ma all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza, che rilascerà l'attestazione di regolarità del soggiorno. Salvo che per i lavoratori stagionali, l'attestazione di soggiorno non avrà una scadenza, ma la perdita dei requisiti comporterà la decadenza dal diritto di soggiorno. In precedenza la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura costituiva di per sé presupposto per l'accesso a determinate prestazioni o servizi, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Il sistema che si sta ora affermando prevede, invece, che gli enti come l'Azienda Usl, i Servizi sociali o l'Ufficio Casa del Comune debbano verificare direttamente il possesso dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino comunitario.

¹ Recepisce la direttiva comunitaria 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

² Sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea i cittadini Svizzeri, di S. Marino e degli stati appartenenti allo spazio economico europeo – SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

**IL CITTADINO COMUNITARIO
SOGGIORNANTE FINO A TRE MESI**

1. IL CITTADINO COMUNITARIO CHE RIMANE IN ITALIA MASSIMO TRE MESI

Il cittadino comunitario può soggiornare senza alcuna condizione o formalità fino a tre mesi dall'ingresso, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.

Deve esibire, se richiesto dalle autorità italiane:

- **documento d'identità in corso di validità** (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio).

2. I FAMILIARI EXTRA UE

Per familiari si intendono il coniuge³, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I familiari extra U.E. che accompagnano il cittadino comunitario mantengono lo stesso diritto, purché abbiano un passaporto valido e siano arrivati in Italia con un regolare visto d'ingresso.

Il familiare extra U.E. non deve presentarsi in Questura⁴, ma esibire se richiesto dall'autorità di Pubblica sicurezza:

- **passaporto in corso di validità;**
- **visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di provenienza**⁵.

3. ALTRI FAMILIARI O PARTNER EXTRA UE

Altri parenti (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) extra U.E. possono fare ingresso in Italia con un visto per residenza elettiva se si trovano in una delle seguenti situazioni:

- sono a carico o convivono con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;
- gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione li assista personalmente;

³ Il decreto fa riferimento anche al partner che abbia contratto con il cittadino U.E. un'unione registrata, ma specifica "nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante".

⁴ Ad avviso di chi scrive l'art. 6 c. 2 del decreto 30/07, là dove prevede che i familiari extra U.E. di cittadini dell'Unione non siano sottoposti a nessuna condizione o formalità, salvo il visto di ingresso, deroga alla nuova disciplina dei soggiorni brevi che impone invece al cittadino extra U.E. la dichiarazione di presenza.

⁵ Ad avviso di chi scrive la dimostrazione del rapporto di parentela con documentazione idonea avente valore legale nel nostro paese sana l'assenza del visto di ingresso.

- si tratta del partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

In questo caso il parente o il partner extra U.E. devono essere in possesso di:

- **passaporto in corso di validità;**
- **visto di ingresso per residenza elettiva rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di provenienza.**

4. LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

Il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

5. LE PRESTAZIONI SANITARIE

I cittadini dell'Unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o per soggiorni inferiori a tre mesi, non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Fanno eccezione i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro e i titolari di modelli E106 con validità 3 mesi. Tutti gli altri, qualora non risultino titolari della tessera sanitaria europea (TEAM), sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

I cittadini, invece, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d'origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto. Nel caso in cui il cittadino comunitario ne sia sprovvisto, la Ausl richiederà d'ufficio detto attestato allo stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione sarà richiesto direttamente all'assistito⁶.

⁶ E' bene rammentare che è prevista la proroga dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l'anno in corso, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006. Per tutti coloro che non si trovano nella situazione su descritta non è più possibile invece ottenere il codice STP. Le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti sono comunque garantite anche ai soggetti che non risultano essere assistiti dal Paese di provenienza e in condizioni di indigenza, ma l'ASL si riserva di promuovere azioni di recupero nei confronti degli Stati competenti.

**IL CITTADINO COMUNITARIO
SOGGIORNANTE OLTRE TRE MESI**

1. IL SOGGIORNO IN ITALIA OLTRE I TRE MESI

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario deve comunque richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune ove dimora l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno.

Se soggiorna in Italia come lavoratore o è familiare di lavoratore deve documentare all'Ufficio Anagrafe, oltre alla dimora abituale, rispettivamente l'attività lavorativa o il legame parentale; negli altri casi di soggiorno (studente, turista, etc.) deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non farlo gravare sul sistema di assistenza pubblica e la titolarità di un'assicurazione sanitaria idonea a coprire le spese sanitarie.

La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

2. LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO DI PARENTELA

I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione ad hoc rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

3 LA POLIZZA SANITARIA AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla pari con il cittadino italiano.

Il cittadino dell'Unione che soggiorna invece per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell'attestazione di soggiorno.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

4. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE RISORSE ECONOMICHE

L'iscrizione anagrafica dello studente comunitario o di chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro è subordinata anche alla disponibilità di risorse economiche sufficienti ad evitare che il cittadino possa costituire un onere per l'assistenza pubblica.

Tale requisito deve essere soddisfatto secondo la seguente tabella:

Risorse economiche minime ⁷	Numero componenti
Euro 5.061,68	Richiedente + un familiare
Euro 10.123,36	Richiedente + due o tre familiari
Euro 15.185,04	Richiedente + quattro familiari e oltre

Tabella 1

La dimostrazione della disponibilità economica può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione (certificato di pensione, dichiarazione dei redditi, contante o titoli di credito, fidejussioni, libretti di risparmio, estratti di conto corrente), sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'autodichiarazione dovrà fornire informazioni dettagliate per permettere lo svolgimento dei controlli, anche a campione, da parte degli uffici competenti sulla effettiva disponibilità delle risorse economiche. Il venir meno di tale disponibilità consente, infatti, l'allontanamento del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale.

5. LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA E PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO

5.1 IL LAVORATORE SUBORDINATO

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio dell'attestazione di soggiorno il lavoratore dipendente dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**

⁷ Nel calcolo delle risorse complessive va tenuto conto di eventuali entrate o risorse economiche da parte dei familiari conviventi.

- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente⁸;
- 5) libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia;
- 6) ultima busta paga o ricevute di versamento dei contributi INPS per i domestici (in alternativa, contratto di lavoro in corso contenente gli identificativi INPS e INAIL, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego)⁹;
- 7) nulla osta¹⁰ rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura –UTG, se si tratta di cittadino neo-comunitario (rumeno e bulgaro) al primo ingresso in Italia assunto in settori diversi dai seguenti:
 - lavoro stagionale;
 - agricolo e turistico alberghiero;
 - domestico ed assistenza alla persona;
 - edilizio;
 - metalmeccanico;
 - dirigenziale e altamente qualificato;
 - pesca e marittimi;
 - spettacolo.

5.2 IL LAVORATORE STAGIONALE

Chi vuole rimanere in Italia solo per il periodo di svolgimento di un'attività lavorativa stagionale può chiedere di essere iscritto nello schedario dell'anagrafe della popolazione temporanea.

In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe rilascerà un'attestazione di iscrizione temporanea di validità pari ad un anno.

Il lavoratore stagionale dovrà comunque presentare all'ufficio Anagrafe del Comune dove temporaneamente risiede i seguenti documenti:

1) contratto di lavoro in corso (in alternativa, lettera di assunzione,

⁸ Si ricorda che i cittadini comunitari residenti in Italia possono utilizzare la propria patente di guida per la circolazione sul territorio italiano senza limiti temporali, purché sia in corso di validità, e senza obbligo di riconoscimento o di conversione in patente italiana.

⁹ Né la legge né le circolari applicative del Ministero degli Interni indicano un orario settimanale, una durata o un reddito minimo per il rapporto di lavoro, in quanto il contratto di lavoro rileva per l'attribuzione dello status di lavoratore, con le tutele e le garanzie previste dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali.

¹⁰ Dopo l'iscrizione anagrafica il cittadino neo-comunitario assunto con nulla osta può cambiare lavoro senza che i nuovi datori debbano richiedere nuovamente il nulla osta al SUI, anche se si tratta di assunzione in settori diversi da quelli indicati al punto 8 del presente paragrafo.

dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego);

2) passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;

3) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

4) istanza di iscrizione temporanea.

Dal registro anagrafico sarà poi cancellato entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Nel caso in cui successivamente decida di stabilire la propria dimora abituale nel comune, dovrà ripresentare la documentazione per dimostrare di avere mantenuto il possesso dei requisiti di legge.

5.3 IL LAVORATORE AUTONOMO

5.3.1 CON PARTITA IVA¹¹:

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore autonomo dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- a) Se è iscritto alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane
 - 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
 - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
 - 3) dichiarazione di dimora abituale;**
 - 4) patente italiana se esistente;**
 - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
 - 6) ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane o visura camerale. In alternativa all'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane è possibile produrre l'iscrizione all'I.N.A.I.L.**
- b) Se è iscritto agli Albi professionali

¹¹ Il cittadino comunitario deve documentare all'ufficiale di anagrafe un lavoro già in corso, se vuole richiedere l'iscrizione anagrafica come lavoratore comunitario, ai sensi dell'art. 7 c. 1 dlgs. 30/07 . Per il lavoro autonomo questo è possibile ad esempio attraverso l'esibizione della partita iva o della iscrizione alla CCIAA o agli albi, etc. In alcune province, la CCIAA, l'Agenzia delle Entrate, gli Ordini professionali non rilasciano queste certificazioni se non sussiste già la residenza. Si è in attesa di indicazioni precise dai Ministeri competenti.

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
 - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - 3) dichiarazione di dimora abituale;
 - 4) patente italiana se esistente;
 - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
 - 6) ricevuta di iscrizione all'Albo libero professionale o attestazione dell'albo.
- c) Se è un libero professionista per il quale non è prevista l'iscrizione all'Albo
- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
 - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - 3) dichiarazione di dimora abituale;
 - 4) patente italiana se esistente;
 - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
 - 6) certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

5.3.2 SENZA PARTITA IVA:

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore autonomo dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- a) Se è un collaboratore di impresa familiare
- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
 - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - 3) dichiarazione di dimora abituale;
 - 4) patente italiana se esistente;
 - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
 - 6) atto d'impresa familiare legittimamente stipulato (in alternativa iscrizione negli elenchi previdenziali; iscrizione all'INAIL);
 - 7) visura camerale dell'impresa.

- b) Se è un lavoratore con rapporto di lavoro atipico (es. collaboratore a progetto, co.co.co., etc.) o associato in partecipazione
- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'estero);
 - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - 3) dichiarazione di dimora abituale;
 - 4) patente italiana se esistente;
 - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
 - 6) contratto di collaborazione a progetto oppure contratto di collaborazione coordinativa e continuativa oppure contratto di associazione in partecipazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in alternativa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego;
 - 7) prospetto paga, se esistente.
- c) Se è socio di società di persone o di capitali
- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'estero);
 - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
 - 3) dichiarazione di dimora abituale;
 - 4) patente italiana se esistente;
 - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
 - 6) atto costitutivo legittimamente stipulato, in alternativa copia della ricevuta di iscrizione negli elenchi previdenziali oppure copia della ricevuta di iscrizione all'INAIL del socio oppure visura camerale della società se già esistente completa dei nominativi dei soci.

5.4 LA PERDITA DEL LAVORO

La perdita involontaria del lavoro consente di mantenere la qualità di lavoratore. Si conserva, quindi, lo status di lavoratore quando:

- a) Si è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio.

In questo caso per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore dovrà presentare all'ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'estero);**
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 3) dichiarazione di dimora abituale;**
- 4) patente italiana se esistente;**
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
- 6) certificato medico, referti, denuncia di infortunio INAIL, etc.**

b) Si è in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, etc.), dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno in Italia, e si è alla ricerca di una nuova occupazione.

In questo caso per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all'ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'estero);**
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 3) dichiarazione di dimora abituale;**
- 4) patente italiana se esistente;**
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
- 6) certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l'impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o autocertificazione sullo stato di disoccupazione specificando la data e il centro per l'impiego di competenza;**
- 7) documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).**

c) Si è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, oppure si è perso il lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia e si è in cerca di un nuovo lavoro. In tale caso, si conserva la qualità di lavoratore subordinato per il periodo di un anno.

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all'ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l'impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o autocertificazione sullo stato di disoccupazione specificando la data e il centro per l'impiego di competenza;
- 7) documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).

d) Si segue un corso di formazione professionale.

In questo caso la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all'ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) certificato di iscrizione al corso di formazione professionale;
- 7) documentazione che attesti il collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione (rilasciata dall'ente di formazione, etc.).

5.5 IL CITTADINO IN POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO ANCORA VALIDO

In questo caso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal titolo di soggiorno ancora valido.

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

- **carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;**
- **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;**
- **codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- **dichiarazione di dimora abituale;**
- **patente italiana se esistente;**
- **libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia.**

5.6 IL CITTADINO GIA' RESIDENTE

In questo caso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove risiede procederà alla sola verifica del possesso dei requisiti di soggiorno. Per il rilascio dell'attestazione di soggiorno il cittadino dovrà quindi presentare all'Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

- **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;**
- **documentazione attestante l'attività di lavoro (come indicata nei paragrafi precedenti).**

5.7 IL CITTADINO CHE AVEVA PRESENTATO DOMANDA DI CARTA DI SOGGIORNO

Se il cittadino comunitario aveva presentato domanda di carta di soggiorno può autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 30/07. In questo caso per il rilascio dell'attestazione di soggiorno presenterà all' Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

- **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;**
- **ricevuta della domanda di carta di soggiorno;**
- **autocertificazione della sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto 30/07.** La verifica di tali condizioni verrà svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della Questura.

5.8 IL CITTADINO GIA' RESIDENTE ED IN POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO ANCORA VALIDO

In questo caso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove risiede non deve verificare né la dimora abituale né i requisiti di soggiorno. Per il rilascio dell'attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

- **Permesso o carta di soggiorno in corso di validità;**
- **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio.**

5.9 LO STUDENTE

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno lo studente dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 3) dichiarazione di dimora abituale;**
- 4) patente italiana se esistente;**
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
- 6) certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente;**
- 7) assicurazione sanitaria¹² di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all'anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;**
- 8) disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.**

5.10 IL CITTADINO SOGGIORNANTE PER ALTRI MOTIVI

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**

¹² Gli studenti stranieri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus) possono iscriversi all'ASL attraverso il modello E106.

- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale¹³;
- 7) disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

5.11 IL CITTADINO SOGGIORNANTE PER MOTIVI RELIGIOSI

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino comunitario soggiornante per motivi religiosi dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
- 7) dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.

5.12 IL MINORE NON ACCOMPAGNATO

Per i minori comunitari presenti sul territorio nazionale, non accompagnati dai genitori o da chi esercita la patria potestà, si procede all'iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela.

¹³ I pensionati europei e i loro familiari, titolari di pensione in un altro stato U.E. ma residenti in Italia, hanno diritto all'iscrizione al SSN con il modello E121 (o E33).

L'iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall'affidatario previa esibizione del provvedimento del Tribunale.

6. LA MANCANZA DEI REQUISITI DI SOGGIORNO

Qualora nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi, l'Ufficio Anagrafe adotta un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 30/2007.

IL FAMILIARE DEL CITTADINO COMUNITARIO

1. I FAMILIARI DEL CITTADINO COMUNITARIO

Per familiari si intendono il coniuge¹⁴, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Lo Stato italiano agevola l'ingresso ed il soggiorno anche degli altri familiari in osservanza del principio comunitario che intende preservare le relazioni stabili oppure di dipendenza fisica o finanziaria del cittadino dell'Unione europea. La regola generale è che il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di un autonomo diritto di soggiorno in Italia. Pertanto il familiare del lavoratore comunitario potrà iscriversi da subito al servizio sanitario nazionale e godere del diritto a prestazioni sociali e assistenziali, mentre il familiare¹⁵ dello studente o del cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo dovrà essere in possesso di assicurazione sanitaria e l'intero nucleo familiare dovrà disporre di risorse economiche adeguate¹⁶ al fine di non gravare sul sistema di assistenza pubblica.

2. IL FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 3) dichiarazione di dimora abituale;**
- 4) patente italiana se esistente;**
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
- 6) un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico.**

3. IL FAMILIARE U.E. DELLO STUDENTE COMUNITARIO

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

¹⁴ Il decreto fa riferimento anche al partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata, ma specifica "nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante".

¹⁵ Per i primi 5 anni di soggiorno finchè non matura il diritto di soggiorno permanente.

¹⁶ Secondo la tabella 1 del paragrafo 4 del capitolo precedente.

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- 7) assicurazione sanitaria di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
- 8) disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

4. IL FAMILIARE U.E. DEL CITTADINO COMUNITARIO NE' LAVORATORE NE' STUDENTE

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
- 7) assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;
- 8) disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

5. IL FAMILIARE EXTRA UE

Il familiare extra U.E. deve richiedere alla Questura territorialmente competente la «Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione» della durata di 5 anni. Il rilascio è gratuito¹⁷. Non deve quindi utilizzare il sistema ELI 2 di richiesta della carta di soggiorno tramite gli uffici postali, ma presentare direttamente in Questura¹⁸ la seguente documentazione:

- 1) **passaporto in corso di validità;**
- 2) **un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;**
- 3) **visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana, se previsto¹⁹;**
- 4) **4 foto formato tessera;**
- 5) **attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.**

6. ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO COMUNITARIO

Altri familiari comunitari (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) possono soggiornare in Italia se si trovano in una delle seguenti situazioni:

- sono a carico o convivono con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;
- gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione li assista personalmente;
- si tratta del partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

In questo caso per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio dell'attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) **documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
- 2) **codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 3) **dichiarazione di dimora abituale;**
- 4) **patente italiana se esistente;**

¹⁷ Salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

¹⁸ Il cittadino extra U.E. che non è familiare di un cittadino dell'U.E. ha l'obbligo di presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso all'autorità italiana (SUI o Questura).

¹⁹ Ad avviso di chi scrive, l'eventuale mancanza del visto di ingresso può essere sanata dall'esibizione della documentazione, avente valore legale in Italia, della parentela con il cittadino dell'Unione europea.

- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia;
- 7) autodichiarazione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;
- 8) assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- 9) autodichiarazione del cittadino dell'Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

7. ALTRI FAMILIARI O PARTNER EXTRA U.E. DEL CITTADINO COMUNITARIO

Altri familiari (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) extra U.E. possono fare ingresso e soggiornare in Italia con un visto per residenza elettiva se si trovano in una delle seguenti situazioni:

- sono a carico o convivono con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;
- gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione li assista personalmente;
- si tratta del partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

In questo caso il familiare dovrà presentare alla Questura territorialmente competente la seguente documentazione per richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva:

- 1) passaporto in corso di validità;**
- 2) un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;**
- 3) visto di ingresso per residenza elettiva rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana;**
- 4) 4 foto formato tessera;**
- 5) attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.**

8. I FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI

Ai familiari dei cittadini italiani, non aventi la cittadinanza italiana, le norme illustrate si applicano solo se più favorevoli

Ad avviso di chi scrive, il rapporto di parentela documentato con un cittadino italiano determina per il cittadino straniero, sia comunitario che extra U.E., una condizione di miglior favore nel nostro ordinamento, in quanto entra in gioco il diritto costituzionale all'unità familiare del cittadino italiano. Questo principio trova piena applicazione nel testo unico delle disposizioni sull'immigrazione (dlgs. 286/98)²⁰ ed è estendibile anche al cittadino comunitario parente di cittadino italiano alla luce dell'art. 1 c. 2 del dlgs. 286/98, che stabilisce l'applicabilità delle norme che riguardano i cittadini extra U.E. ai cittadini dell'Unione europea, se più favorevoli.

Pertanto, in presenza della dimora abituale, riteniamo che al familiare appartenente all'Unione Europea vada rilasciata l'iscrizione anagrafica e l'attestazione di soggiorno, anche in assenza della prescritta documentazione di lavoro o di disponibilità delle risorse economiche. In questo caso, infatti, l'ufficiale di anagrafe deve valutare non soltanto il diritto al soggiorno del cittadino comunitario, ma anche il diritto costituzionale del cittadino italiano all'unità familiare, e questo prevale sulle eventuali carenze di documentazione amministrativa.

²⁰ L'art. 30 c. 1 lett. d) dlgs. 286/98 prevede il rilascio del permesso di soggiorno al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano "anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno", mentre l'art. 19 c. 2 lett. c) stabilisce una condizione di inespellibilità per lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, se parente e convivente di cittadino italiano entro il 4°. In questo caso il questore rilascia un permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 28 dpr 394/99 e succ. mod.).

IL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

1. L'ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Il diritto di soggiorno permanente si matura a seguito del soggiorno regolare e continuativo in Italia di 5 anni²¹. In questo caso il cittadino comunitario richiede al Comune di residenza il rilascio di un attestato di titolare del diritto di soggiorno permanente. Dovrà presentare all'Ufficiale di anagrafe esclusivamente la documentazione che possa provare il soggiorno continuativo di almeno 5 anni:

- 1) **documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
- 2) **permesso o carta di soggiorno se esistente;**
- 3) **attestazione di soggiorno;**
- 4) **istanza di soggiorno permanente.**

Ai fini del calcolo dei cinque anni va considerato anche il periodo di soggiorno regolare precedente l'entrata in vigore del decreto legislativo. In questo caso la data di decorrenza coincide con la data d'inizio validità del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno) già posseduto dall'interessato.

La continuità del soggiorno non viene interrotta da:

- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;
- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento di obblighi militari;
- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

2. LA CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I FAMILIARI EXTRA U.E.

Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. Ad esso la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

Le interruzioni di soggiorno che non superino i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

²¹ Per i lavoratori che hanno cessato la loro attività in Italia e si trovano in condizioni particolari (età avanzata, sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, etc.), l'art. 15 del decreto legislativo 30/07 prevede la possibilità di maturare il diritto di soggiorno permanente prima dei 5 anni.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE
ANAGRAFICA / RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO**

ISCRIZIONE/ ATTESTAZIONE	TIPOLOGIA	DOCUMENTI
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica di 1 anno	Lavoratore stagionale	- contratto di lavoro in corso (in alternativa, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego); - passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - istanza di iscrizione temporanea.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Lavoratore subordinato/ stagionale	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - ultima busta paga o bollettini INPS per i domestici (in alternativa, contratto di lavoro in corso contenente gli identificativi INPS e INAIL, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego); - nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura –UTG, se si tratta di cittadino neo-comunitario (rumeno e bulgaro) al primo ingresso in Italia assunto in settori particolari.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Lavoratore autonomo con partita IVA	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane o visura camerale.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Libero professionista con partita IVA iscritto agli Albi professionali	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - ricevuta di iscrizione all'Albo libero professionale o attestazione dell'albo.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Libero professionista con partita IVA per il quale non è prevista l'iscrizione agli Albi professionali	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione	Lavoratore autonomo senza partita IVA	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

anagrafica	collaboratore di impresa familiare	- dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - atto d'impresa familiare legittimamente stipulato (in alternativa iscrizione negli elenchi previdenziali; iscrizione all'INAIL); - visura camerale dell'impresa.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Lavoratore autonomo senza partita IVA e con rapporto di lavoro atipico o associato in partecipazione	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - contratto di collaborazione a progetto oppure contratto di collaborazione coordinativa e continuativa oppure contratto di associazione in partecipazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in alternativa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego; - ultimo prospetto paga, se esistente.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Lavoratore autonomo senza partita IVA socio di società di persone o di capitali	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - atto costitutivo legittimamente stipulato, in alternativa copia della ricevuta di iscrizione negli elenchi previdenziali oppure copia della ricevuta di iscrizione all'INAIL del socio oppure visura camerale della società se già esistente completa dei nominativi dei soci.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Familiare di lavoratore	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificazione del rapporto parentale avente valore legale in Italia.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Lavoratore inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato medico, referti, denuncia di infortunio INAIL, etc.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Disoccupato involontario dopo aver esercitato in Italia un'attività lavorativa per oltre 1 anno	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di iscrizione presso il centro per l'impiego; - documentazione sul rapporto di lavoro cessato

		involontariamente (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica di 1 anno	Disoccupato involontario al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, oppure si è perso il lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di iscrizione presso il centro per l'impiego; - documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Ex lavoratore iscritto a corso di formazione professionale	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di iscrizione al corso di formazione - documentazione che attesti il collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione (rilasciata dall'ente di formazione, etc.).
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;
Attestazione di soggiorno	Cittadino comunitario già residente	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - documentazione attestante l'attività di lavoro autonoma o subordinata
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Cittadino comunitario che aveva presentato domanda di carta di soggiorno	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - ricevuta della domanda di carta di soggiorno; - autocertificazione della sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto 30/07.
Attestazione di soggiorno	Cittadino comunitario già residente ed in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido	- permesso o carta di soggiorno in corso di validità; - passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio.

Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Studente	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente; - assicurazione sanitaria di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all'anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Familiare di studente o di cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - certificazione del rapporto parentale avente valore legale in Italia; - assicurazione sanitaria di almeno un anno, o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.
Attestazione di soggiorno/ iscrizione anagrafica	Altri familiari o partner del cittadino comunitario	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione dalla quale risulti il rapporto di parentela ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia; - autodichiarazione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione; - assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale; - autodichiarazione del cittadino dell'Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i parametri indicati nella tabella al

		par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.
Attestazione di soggiorno/iscrizione anagrafica	Cittadino soggiornante per motivi religiosi	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia; - dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.
Attestazione di soggiorno/iscrizione anagrafica	Cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.
Attestazione di soggiorno/iscrizione anagrafica	Richiedente la pensione in un altro stato U.E./familiare	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - Modello E120 o assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.
Attestazione di soggiorno/iscrizione anagrafica	Pensionato in un altro stato U.E./familiare	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate; - dichiarazione di dimora abituale; - patente italiana se esistente; - targa del veicolo immatricolato in Italia; - Modello E121 o E33; - certificato di pensione

Attestazione di soggiorno permanente	Cittadino comunitario regolarmente soggiornante da almeno 5 anni	- passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio; - permesso o carta di soggiorno se esistente; - attestazione di soggiorno; - istanza di soggiorno permanente.
---	---	---

L'ASSISTENZA SANITARIA AI CITTADINI COMUNITARI E AI LORO FAMILIARI

Attualmente, il cittadino comunitario che usufruisce dell'assistenza sanitaria in Italia, per non pagare direttamente e per intero le prestazioni, deve trovarsi in una di queste situazioni:

- essere iscritto al servizio sanitario nazionale (SSN);
- risultare assicurato presso uno Stato comunitario;
- essere titolare di un'assicurazione privata.

1. L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il cittadino dell'unione che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, si iscrive gratuitamente al SSN nei seguenti casi:

1. è un lavoratore comunitario in Italia o un suo familiare²², oppure si trova in una situazione di disoccupazione involontaria documentabile;
2. è già titolare dell'attestazione di soggiorno permanente;
3. è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33);
4. aderisce ad un programma di protezione sociale ai sensi dell'art. 18 dlgs. 286/98;
5. è familiare di cittadino italiano.

1. Il lavoratore comunitario e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal servizio sanitario nazionale, alla pari con il cittadino italiano. Con la documentazione dell'attività di lavoro e del rapporto di parentela, possono quindi procedere all'iscrizione gratuita al SSN, annuale o di durata pari al contratto di lavoro, se inferiore all'anno, e ricevere dall'Azienda USL la tessera sanitaria e l'assegnazione del medico di base.

2. Il cittadino comunitario già in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente ha diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato, come il cittadino italiano. L'iscrizione non è più sottoposta ad alcuna condizione di lavoro o di parentela.

3. I modelli rilasciati dal Paese di origine che consentono l'iscrizione al servizio sanitario nazionale sono:

modello E 106:

- per lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea che ha sede al di fuori dell'Italia. L'iscrizione sarà annuale, rinnovabile anno per anno, dopo aver accertato l'effettiva permanenza dell'attività lavorativa.

²² Per familiari iscrivibili al SSN si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

- per studenti esteri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus). L'iscrizione alla ASL ha una scadenza legata alla durata del corso di studi;

modello E120:

- per richiedenti la pensione in un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia. Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base;

modello E121 (e modello E33):

- per pensionati europei e loro familiari, muniti di pensione di un altro Stato UE, ma residenti in Italia. Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base;

modello E109 (e modello E37):

- per familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro, ma residenti in Italia (valido anche per lo studente). Hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico di base.

4. Le vittime della tratta ammesse ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previsti dall'art. 18 del dlgs. 286/98, possono iscriversi al SSN, presentando un'attestazione rilasciata dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo corrispondente alla durata del programma.

2. I CITTADINI COMUNITARI ASSICURATI PRESSO UN ALTRO STATO U.E.

I cittadini in possesso della tessera sanitaria europea (TEAM) o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d'origine hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto. Nel caso in cui il cittadino comunitario ne sia sprovvisto, la Ausl richiederà d'ufficio detto attestato allo stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione sarà dovuto direttamente dall'assistito.

Le donne in gravidanza che non sono iscritte al SSN possono utilizzare la TEAM per usufruire gratuitamente dell'assistenza sanitaria²³. Per il parto è utilizzabile anche il modello E112 da parte di:

²³ E' bene rammentare che è prevista la proroga dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l'anno in corso, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006. Per tutti coloro che non si trovano nella situazione su descritta non è più possibile invece ottenere il codice STP. Le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti sono comunque garantite anche ai soggetti che non risultano essere assistiti dal Paese di provenienza e in condizioni di indigenza, ma l'ASL si riserva di promuovere azioni di recupero nei confronti degli Stati competenti.

- donne che desiderano partorire nello Stato membro ove risiede il marito;
- donne coniugate o nubili che desiderano ritornare al loro Paese d'origine per avere l'aiuto delle loro famiglie;
- donne titolari di borse di studio che partoriscono nell'arco di tempo in cui svolgono le proprie ricerche all'estero.

3. L'ASSICURAZIONE PRIVATA

L'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN ma copre le spese per assistenza sanitaria se, tradotta in italiano, presenta i seguenti requisiti:

- è valida in Italia;
- prevede la copertura integrale dei rischi sanitari;
- ha una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
- indica gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
- indica le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL SSN

ISCRIZIONE	TIPOLOGIA	DOCUMENTI
iscrizione per periodi inferiori a tre mesi	Lavoratore stagionale	- Contratto di lavoro
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Lavoratore stagionale/ subordinato	- Contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Lavoratore autonomo	- Certificato di iscrizione alla CCIAA o certificato di attribuzione partita IVA o certificato di iscrizione ad un albo - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Familiare di lavoratore	- Certificazione del rapporto parentale; - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa); - Carta di soggiorno (se extra U.E.) - Documentazione sull'attività lavorativa del cittadino U.E. di cui è familiare
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Disoccupato involontario	- Certificato di iscrizione presso il centro per l'impiego - Documentazione sul rapporto di lavoro cessato involontariamente - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Ex lavoratore iscritto a corso di formazione professionale	- Certificato di iscrizione al corso di formazione - Documentazione sul rapporto di lavoro cessato - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Familiare di cittadino italiano	- Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa) - Certificazione di familiare a carico (se richiesta) - Carta di soggiorno (se extra U.E.)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Studente	- Modello E106 - Certificato di iscrizione al corso di formazione o di studio - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Lavoratore distaccato/ familiare di disoccupato	- Modello E106 - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Richiedente la pensione in un altro stato U.E./ familiare	- Modello E120 - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Pensionato in un altro stato U.E./ familiare	- Modello E121 o E33 - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)

iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Familiare di cittadino comunitario che lavora in un altro stato U.E.	- Modello E109 o E37 - Attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica (facoltativa)
iscrizione per periodi superiori a tre mesi	Vittime di tratta ammesse ai programmi di assistenza ai sensi art. 18 dlgs. 286/98	- Dichiarazione del Questore oppure dell'ente o associazione che gestisce il programma di assistenza sociale
iscrizione a tempo indeterminato	Cittadino regolarmente soggiornante da almeno 5 anni	- Attestazione di soggiorno permanente

Legenda:

INAIL Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;

INPS Istituto nazionale della previdenza sociale;

SSN Servizio sanitario nazionale;

AUSL o ASL Azienda di unità sanitaria locale;

SUI Sportello unico per l'immigrazione;

CCIAA Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

TEAM tessera sanitaria europea

CIP Centro per l'impiego